

**PROCEDURA APERTA EX ATT. 71 D.LGS.
36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI NAVETTA NELL’AMBITO DELLA
GRANDE POMPEI**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di navetta nell'ambito della Grande Pompei.

Più in dettaglio, si specifica che il Parco Archeologico di Pompei si compone di vari siti che comprendono, oltre all'area archeologica di Pompei, l'area archeologica di Boscoreale, l'area archeologica di Oplontis, il Museo Libero D'Orsi, Villa Arianna e Villa San Marco.

Con il progetto Grande Pompei si è voluto dar vita ad un unico Parco Archeologico visitabile con un unico biglietto.

Nell'ambito delle attività connesse alla realizzazione della Grande Pompei, pertanto, con il servizio oggetto del presente affidamento, si intende mettere a disposizione dei visitatori un servizio di navetta gratuito, che colleghi direttamente i vari siti che compongono il patrimonio culturale della Grande Pompei.

Il servizio di navetta dovrà prevedere tre linee (intese come tre diverse navette) e sarà fruibile gratuitamente da parte dei visitatori.

Si allega al presente Capitolato, quale sua parte integrante, lo schema che ricapitola i percorsi delle tre navette e i giorni e gli orari di esercizio. Resta facoltà del Parco, durante tutta la vigenza del contratto, quella di modificare/integrare lo schema dei percorsi e degli orari.

Sono compresi nell'appalto e nel corrispettivo a carico dell'amministrazione tutti i costi, le forniture e gli oneri necessari alla realizzazione del servizio nel rispetto degli standard qualitativi minimi previsti nel presente capitolato.

Art. 2 SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto non è suddiviso in lotti. L'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'unicità realizzativa delle prestazioni nonché della necessità di assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di esecuzione dei servizi e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento. Inoltre, occorre evitare le diseconomicità connesse alla gestione di una sola tratta a causa della impossibilità di fruire delle economie di scala connesse alla gestione integrata, con conseguente concretizzarsi del rischio che uno o più lotti vadano deserti.

Art. 3 DURATA ED AMMONTARE DELL'APPALTO

Il presente affidamento ha una durata prevista di anni due, con opzione a favore del Parco Archeologico di Pompei di rinnovo ai medesimi termini e condizioni per un ulteriore periodo di anni due.

Il valore della procedura di gara, calcolato ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 36/2023 è pari a complessivi € 880.000,00

Ai sensi dell'articolo art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023, l'importo relativo ai costi della manodopera è € 310.676,98.

Il Costo della manodopera è stato calcolato facendo applicazione del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione (codice CNEL I100).

Il Corrispettivo a base d'asta dovuto all'appaltatore è pari ad €220.000,00 per ogni anno di servizio.

Art. 4

AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato entro i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:

1. nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della stazione appaltante o dell'ente concedente;
2. nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice;

Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Al momento della stipula del contratto l'appaltatore è tenuto a versare un'imposta da bollo di € 120,00.

Art. 5

PRESTAZIONI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Per lo svolgimento del servizio l'appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le prescrizioni del presente Capitolato nonché di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro.

Più in dettaglio, per la corretta esecuzione del servizio, sono stabiliti i seguenti obblighi minimi prestazionali:

- 1) Il servizio sarà gestito con almeno n. 3 automezzi impegnati sulle n. 3 tratte come da schema riepilogativo allegato al presente CSA. Il suddetto schema si considera qui richiamato e ritrascritto ai fini della analitica disciplina dei percorsi, degli orari e dei giorni di esercizio;
- 2) L'appaltatore prende atto che l'utilizzo delle navette è riservato a visitatori del Parco Archeologico di Pompei e dei siti territoriali che siano in possesso dei biglietti di ingresso denominati *(i) Pompei Plus (ii) 3days e (iii) My Pompeii Card*. È onere dell'appaltatore adottare le misure di verifica utili a consentire l'accesso al servizio ai soli visitatori in possesso del valido titolo di utilizzo. Resta facoltà del PAP, durante il periodo di validità del contratto, modificare, ampliare o ridurre il novero dei soggetti ammessi a beneficiare del servizio navetta;
- 3) Il servizio dovrà essere affidabile rispetto alle tabelle orari di cui allo schema riepilogativo allegato al presente capitolato e/o comunque, rispetto agli orari che verranno comunicati agli utenti;
- 4) In caso di guasto agli automezzi, il servizio dovrà essere garantito provvedendo alla sostituzione dell'automezzi in un tempo di massimo 120 minuti, con comunicazione immediata all'indirizzo mail del DEC e del RUP;

- 5) Il personale utilizzato ai fini della guida degli automezzi sarà esclusivamente quello alle dirette dipendenze dell'appaltatore e dovrà dotato dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Quanto alla tipologia e alle caratteristiche degli automezzi utilizzati, è espressamente stabilito che:

- a) essi, compresi quelli sostitutivi, dovranno essere nuovi, avere una capienza nominale minima di 20 posti e dovranno essere climatizzati, con servizio di pulizia e sanificazione quotidiana, debitamente attestato;
- b) dovranno essere adatti al servizio da espletare;
- c) dovranno essere dotate di uno schermo su cui dovranno essere proiettati i contenuti audio/video stabiliti dal Parco;
- d) dovranno essere pellicolati con grafica concordata con il Parco Archeologico di Pompei. Le spese di pellicolatura si intendono a carico dell'appaltatore;
- e) salvo diversa indicazione, non dovranno recare sponsor, pubblicità o altri marchi e/o segni commerciali differenti da quello del Parco Archeologico di Pompei e del MIC;
- f) dovranno essere in possesso dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- g) dovranno essere privi di vizi o difetti di funzionamento;
- h) dovranno essere conformi alle norme nazionali di adeguamento alle Direttive CE via via applicabili nel tempo, in materia di prevenzione delle emissioni inquinanti dei veicoli;
- i) dovranno possedere i requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs.285/92), essere regolarmente immatricolati ai sensi dell'art. 93 e circolare muniti dei documenti previsti dall'art. 180 del medesimo Codice;
- j) dovranno essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l'esercizio dei servizi affidati;
- k) dovranno essere coperti da polizza assicurativa R.C. obbligatoria per i veicoli oltre da ogni altra forma di assicurazione prevista dalla legge sia per il conducente che per i trasportati;
- l) devono avere superato con esito favorevole le revisioni generali ed annuali previste dall'art. 80 del D.Lgs. 285/92 e relative vigenti norme di attuazione.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di carburante, pedaggi e qualsiasi altro corrispettivo necessario alla corretta esecuzione del servizio.

Art. 6

SERATE DI VALORIZZAZIONE

L'appaltatore prende atto che, nell'ambito delle proprie attività di valorizzazione, il Parco Archeologico di Pompei prevede, in alcuni giorni dell'anno, l'apertura del sito in orari/giorni ulteriori rispetto a quelli ordinari. Nell'ambito di tali serate dovrà essere garantito il funzionamento del servizio di navetta. Per l'effetto, l'appaltatore si impegna, per ogni anno, a garantire su richiesta del Parco il funzionamento del servizio di navetta per complessive almeno 50 ore per ciascuna tratta.

Art. 7

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Ai sensi dell'art. 57 d.lgs. 36/2023, i mezzi utilizzati dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di cui ai pertinenti criteri ambientali minimi stabiliti dai CAM in materia di *Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada* adottati con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021. Si intendono vincolanti per l'appaltatore altresì le disposizioni previste dai suddetti CAM in materia di grassi e oli lubrificanti.

Art. 8

GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

L'appaltatore, alla sottoscrizione del contratto, deve costituire, obbligatoriamente, garanzia definitiva, con le modalità previste dall'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 10% dell'importo contrattuale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. 36/2023 determina la decadenza dell'affidamento.

Art. 9

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 e deve essere sempre autorizzato dalla stazione appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 10

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

La Stazione appaltante, prima dell'avvio delle attività, nominerà un direttore dell'esecuzione (DEC) ai sensi dell'art. 31 dell'All. II.14 al d.lgs.36/2023 a cui sono attribuiti i ruoli e i compiti di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Il DEC sarà nominato nella persona del RUP ovvero, sussistendo i requisiti di cui all'art. 31 comma 1 d.lgs. 36/2023, nella persona di altro soggetto.

Art. 11

TERMINI DI ESECUZIONE

Il servizio dovrà essere avviato e portato a regime entro quaranta giorni decorrenti dalla efficacia del contratto di servizio o, se anteriore, dalla data di consegna del servizio ai sensi dell'art. 17 comma 8 d.lgs. 36/2023.

Art. 12

CORRISPETTIVI DELL'APPALTATORE E TERMINI DI PAGAMENTO

Il corrispettivo così calcolato sarà pagato in rate bimestrali posticipate di eguale importo.

Resta ferma la facoltà dell'appaltatore di richiedere il 20% dell'importo contrattuale a titolo di anticipazione ex art. 125, comma 1 D.lgs. n. 36/2023, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. Si precisa che si darà luogo al pagamento dell'importo a titolo di anticipazione solo in caso di esplicita richiesta in tal senso da parte dell'appaltatore. In caso di erogazione della anticipazione, la Stazione appaltante provvederà al recupero della stessa all'atto dei successivi pagamenti.

I pagamenti verranno disposti previa emissione di fattura elettronica con indicazione del CIG in epigrafe e liquidati secondo i termini e le modalità di cui all'art. 4 del Dlgs n. 231 del 2002.

Art. 13

VERIFICHE DI CONFORMITÀ E PENALI

Nel corso della durata dell'appalto, l'Amministrazione effettuerà verifiche di conformità volte a constatare il livello qualitativo del servizio e il rispetto di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore con la stipula del contratto, nonché di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ferme le cause di risoluzione previste dalla legge, dal Disciplinare di gara e dal presente Capitolato nonché dallo Schema di Contratto, l'Amministrazione si riserva di applicare al Concessionario specifiche penali a fronte di inadempimenti o disservizi che non siano di gravità tale da compromettere la prosecuzione del rapporto contrattuale. La valutazione della gravità è rimessa alla valutazione discrezionale dell'Amministrazione che è tenuta, comunque, a valutarla secondo canoni di ragionevolezza, equità ed economia del procedimento.

Le verifiche di conformità sugli adempimenti contrattuali saranno effettuate da parte del Direttore dell'Esecuzione oppure dal RUP, senza alcun preavviso e in contraddittorio con l'appaltatore.

Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati formalizzati per iscritto, comunque entro un termine non superiore a giorni 10 (dieci) dall'accertamento della violazione. In tal caso, l'appaltatore dovrà comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione applicherà all'appaltatore le penali.

L'Amministrazione, per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, potrà effettuare le compensazioni con le somme a qualsiasi titolo dovute all'appaltatore o rivalersi sulla garanzia definitiva prodotta di cui al Disciplinare di gara, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In particolare, in caso di inadempimento del Concessionario alle disposizioni del presente Capitolato, l'Amministrazione potrà applicare le seguenti penali contrattuali:

Penale n.	Descrizione inadempimento	Importo Penale
1	Ritardo o, comunque, mancato rispetto degli orari ordinari di avvio del servizio previsti dal presente capitolato	€ 1.000,00 per ogni evento
2	Mancata effettuazione del servizio di navetta	€ 10.000,00 per ogni tratta non effettuata, per ogni evento
3	Ritardo rispetto ai tempi di attivazione dei servizi previsti dal presente capitolato	€ 500,00 per ogni giorno di ritardo
4	Mancato adeguamento del Parco mezzi, entro 20 giorni dalla relativa richiesta, agli obblighi contrattuali all'uopo stabiliti dal Capitolato, dal contratto e/o dalla offerta tecnica	€ 300,00 per ogni giorno di ritardo
5	Accertata carenza o insufficienza di pulizia/manutenzione e decoro degli automezzi	€300,00 per ogni evento
6	Mancata ottemperanza, entro 10 giorni dalla relativa richiesta, agli ordini di adeguamento del servizio e/o degli automezzi agli obblighi di cui ai CAM di Acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada e per i servizi di trasporto pubblico terrestre, servizi speciali di trasporto passeggeri su strada adottati con DM 17 giugno 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 157 del 2 luglio 2021	€100,00 per ogni giorno di ritardo

In ogni caso di applicazione delle penali contrattuali resta fermo il diritto del Parco Archeologico di Pompei di agire per il risarcimento del maggior danno.

ART. 14

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Nell'esclusivo interesse del Parco Archeologico di Pompei il contratto di appalto si considererà automaticamente risolto ex art. 1456 cod. civ. nelle seguenti ipotesi:

- 1) quando venga accertato il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008, n. 81;
- 2) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- 3) inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, dei diritti e delle obbligazioni assunte con il presente appalto;

- 4) mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell'appaltatore;
 - 5) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate all'appaltatore superi il 10% del valore del contratto;
 - 6) nell'ipotesi in cui l'appaltatore contravvenga agli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari;
 - 7) sopravvenuta perdita dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 D.Lgs. 36/2023;
 - 8) mancato adeguamento rispetto alle prescrizioni del Direttore dell'esecuzione e/o del RUP in merito al rispetto dei Criteri Minimi Ambientali;
 - 9) mancato adeguamento, entro il termine di 15 giorni decorrenti da apposita diffida del RUP, rispetto agli standard prestazionali minimi previsti dal presente capitolato, dal contratto e dall'offerta tecnica;
 - 10) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- In ogni caso, il Parco Archeologico di Pompei procederà alla escussione della polizza di cui all'art. 117 d.lgs. 36/2023 e all'incameramento delle relative somme, restando salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione ex art. 1456 codice civile del Contratto di appalto.

Il Responsabile unico di Progetto
Maria Antonella Brunetto

Il Direttore Generale
Gabriel Zuchtriegel